Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° febbraio 1985** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1985, n. 9.

Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e di provvedere alla proroga di taluni termini in materia di calamità naturali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi anche in altre zone del territorio nazionale colpite, in tempi recenti, da calamità naturali nonché di adottare misure dirette a completare l'attuale disciplina in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dal titolo II della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dalla alluvione del novembre 1984.

4. Con le disponibilità del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi, nonché ad intervenire per fronteggiare la situazione di emergenza idrica determinatasi nel comune di Caluso in provincia di Torino.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre un contributo speciale di 2.500 milioni di lire, a carico del fondo per la protezione civile, in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale.

Art. 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata fino al 30 giugno 1985 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

4. La somma di cui al precedente comma 3 affluisce al fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 marzo 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.

3. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

4. Alla riconversione, ristrutturazione o adeguamento funzionale nel settore tessile e conciario delle aree di Napoli, Salerno, Avellino, Potenza e Matera si provvede con i benefici e le procedure di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

5. Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: « Il personale tuttora in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 ».

6. Le domande per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 marzo 1985.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, relativo alle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto per la Campania e la Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi d'interesse collettivo, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo, sono differiti al 31 dicembre 1985.

3. I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, occupino ancora gli alloggi stessi in virtù di atti legittimi, continuano a fruire, alle attuali condizioni, degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati monoblocco ed alle roulottes acquistate con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

2. I beni di cui al precedente comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge, restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile che può utilizzarli anche per fini di pubblica utilità non necessariamente connessi alle emergenze.

3. Le spese per la realizzazione ed il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché le spese per la loro manutenzione, sono a carico del fondo per la protezione civile.

4. Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali saranno assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.

5. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture.

Art. 6.

In attesa di un'organica disciplina della materia relativa al controllo sugli impianti a grande rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ai fini della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPELS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio nazionale per le ricerche (CNR).

Art. 7.

1. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nel comune di Pozzuoli sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748 e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

3. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma 2.

4. Il fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali e assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.

5. I giovani residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida interessati alla chiamata di leva nell'anno 1985 sono dispensati dalla chiamata alle armi per l'anno medesimo.

Art. 8.

1. Nei comuni dichiarati disastrati e gravemente danneggiati delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, entro limiti stabiliti dal CIPE con la delibera prevista dall'articolo 2 della medesima legge.

2. A tal fine i comuni interessati presentano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che nei successivi trenta giorni provvede al relativo finanziamento.

3. Le iniziative produttive previste nei citati piani sono ammesse a contributo con le modalità di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il contributo di cui al precedente comma 3 è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165 e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, alla cui realizzazione provvederà l'ANAS ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 10.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ferma restando la vigilanza esercitata dai Ministri della difesa e della sanità, si avvale nell'ambito delle proprie competenze dell'Associazione italiana della croce rossa (CRI).

Art. 11.

1. In favore di titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire a valere sul fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.

2. Per contribuire, inoltre, alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli stessi operatori è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime.

3. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1° gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 12.

1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante rite-

nuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il comma 2 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dai seguenti:

« 2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2-*bis*. Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti d'imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

2-*ter*. La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione di cui al precedente comma 1, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in cinque rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-*quater*. Il recupero dei contributi avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di febbraio 1986 ».

Art. 13.

Il termine previsto dall'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, rispettivamente, per l'adozione dei piani regolatori generali, per l'adeguamento dei medesimi e per le variazioni ai piani esecutivi, è prorogato al 30 giugno 1985.

Art. 14.

1. Nelle aree terremotate delle regioni Basilicata e Campania, il limite di trenta miliardi di lire previsto per la concessione del finanziamento a tasso agevolato dall'articolo 63, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, può essere elevato dal CIPE per le iniziative industriali sostitutive per le quali sia presentata la relativa domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per le predette iniziative il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico viene erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento secondo le modalità e le condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, senza tener conto dei limiti di dieci e trenta miliardi di lire previsti dai commi sesto e settimo di detto articolo.

Art. 15.

1. Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271 e 29 novembre 1984, n. 793.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 30 gennaio 1985.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1985.

Deroghe al divieto di assunzione di cui all'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da varie amministrazioni con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità della utilizzazione, nell'anno 1984, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quelle amministrazioni;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nelle suddette amministrazioni al fine di consentire alle medesime di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Decreta:

Capo I

PROVINCE

Art. 1.

La provincia de L'Aquila è autorizzata ad assumere cinquantacinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vice ragioniere capo 1
programmatore 1
usciere 2
disegnatore 1
geometra 2
operaio specializzato 2
operaio qualificato 2
cantoniere conducente 5
accenditore caldaie termiche 2
ragioniere economo 1
infermiere professionale 3
infermiere generico 4
assistente geriatrico 4
capo cuciniere 1
cuciniere 2
ausiliario assistenza 5
dirigente chimico 1
biologo 1
tecnico laboratorio 1
aiutante tecnico laboratorio 1
guardia ecologica 1
insegnante tecnico pratico 2

Per la casa di riposo di Rocca di Mezzo:

sorvegliante magazziniere 1
portiere centralinista 1
ausiliario assistenza 8

Art. 2.

La provincia di Lucca è autorizzata ad assumere nove unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

segretario economo 1
collaboratore amministrativo 1
operatore tecnico specializzato 1
bidello 6

Art. 3.

La provincia di Trieste è autorizzata ad assumere ventinove unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

consigliere ricercatore 1
perito agrario ricercatore 1
perito tecnico industriale 1
assistente sociale 1
assistente sanitaria visitatrice 1
ufficiale amministrativo 1
ufficiale amministrativo con conoscenza della lingua slovena 1
applicato dattilografo 1
applicato 2
applicato stenodattilografo 1
magazziniere 1
aiutante tecnico 1
aiutante tecnico con conoscenza della lingua slovena 1
messo notificatore 1
operaio specializzato 4
cantoniere autista 1
assistente infanzia 2
centralinista 1
cantoniere 2
operaio qualificato 2
usciere bidello 2

Capo II

COMUNITÀ MONTANE

Art. 4.

La comunità montana 5ª zona « Montepiano Reatino » di Rieti è autorizzata ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

segretario 1
ragioniere 1

Capo III

COMUNI

Art. 5.

Il comune di Acqualagna è autorizzato ad assumere sette unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operaio qualificato aiuto cuoco 1
infermiere professionale . 3
operatore assistenza addetto servizi ausiliari . 3

Art. 6.

Il comune di Agrigento è autorizzato ad assumere sessantanove unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile urbano 37
operaio nettezza urbana . 12
bidello . 10
necroforo sotterratore . 3
operaio comune 6
disinfettatore 1

Art. 7.

Il comune di Alanno è autorizzato ad assumere un applicato di segreteria, vincitore di concorso.

Art. 8.

Il comune di Altavilla Vicentina è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

tecnico amministrativo . 1
operatore amministrativo . 1

Art. 9.

Il comune di Ariano nel Polesine è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

cuoco 1
manutentore 1
ausiliario . 2

per l'attivazione della casa di riposo ing. A. Petrelli.

Art. 10.

Il comune di Avezzano è autorizzato ad assumere quattordici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

netturbino autista 7
netturbino 7

Art. 11.

Il comune di Bagnolo San Vito è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

assistente tecnico 1
dattilografo 1

Art. 12.

Il comune di Basiglio è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

responsabile servizio finanziario 1
operatore amministrativo 1
aiuto cuoco per refezione scolastica 1
bidello commesso 1

Art. 13.

Il comune di Bazzano è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

assistente ufficio segreteria 1
vigile urbano 1

Art. 14.

Il comune di Bordighera è autorizzato ad assumere un vice-segretario generale, vincitore di concorso.

Art. 15.

Il comune di Buccinasco è autorizzato ad assumere sei unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

coordinatore settore economico finanziario . . 1
responsabile licenze controlli e sviluppo attività commerciali 1
bibliotecario 1
tecnico comunale 1
commesso farmacia 2

Art. 16.

Il comune di Cairo Montenotte è autorizzato ad assumere cinque vigili urbani.

Art. 17.

Il comune di Calosso è autorizzato ad assumere un applicato di segreteria.

Art. 18.

Il comune di Campi Bisenzio è autorizzato ad assumere nove unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

collaboratore amministrativo 2
vigile urbano 4
educatore/trice asilo 1
operatore qualificato servizi scolastici 2

Art. 19.

L'assunzione di trecentocinquantotto unità di personale appartenente alle varie qualifiche per la gestione diretta comunale della casa da gioco nel comune di Campione d'Italia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 gennaio 1984), è prorogata.

Art. 20.

Il comune di Canneto sull'Oglio è autorizzato ad assumere un seppellitore custode cimiteri, vincitore di concorso.

Art. 21.

Il comune di Caronno Pertusella è autorizzato ad assumere un applicato semplice.

Art. 22.

Il comune di Castagneto Carducci è autorizzato ad assumere un operatore tecnico qualificato, vincitore di concorso.

Art. 23.

Il comune di Castelfranco Emilia è autorizzato ad assumere un coordinatore vigili urbani, vincitore di concorso.

Art. 24.

Il comune di Castello d'Argile è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

assistente agli anziani	2
addetto di cucina	1

Art. 25.

Il comune di Castello di Serravalle è autorizzato ad assumere un cuoco.

Art. 26.

Il comune di Castel Maggiore è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

direttore farmacia	1
commesso farmacia	1

Art. 27.

Il comune di Castel San Pietro Terme è autorizzato ad assumere ventidue unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

netturbino	2
custode impianti sportivi	1
letturista fontaniere	1
direttore farmacia	1
assistente domiciliare	2

Per attivazione casa di riposo:

addetto all'assistenza di base	12
addetto specializzato all'assistenza	2
guardarobiere	1

Art. 28.

Il comune di Castenaso è autorizzato ad assumere un cantoniere.

Art. 29.

Il comune di Cava Manara è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

educatore asilo nido	1
puericultrice-assistente infermiere asilo nido	1
operaio specializzato cuciniere	1

Art. 30.

Il comune di Cencenighe Agordino è autorizzato ad assumere un applicato esecutore dell'area amministrativa.

Art. 31.

Il comune di Cerreto Guidi è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operatore addetto vigilanza urbana	2
operatore ecologico	1
inserviente scuola materna	1
assistente biblioteca	1

Art. 32.

Il comune di Cesano Maderno è autorizzato ad assumere dodici vigili urbani, vincitori di concorso.

Art. 33.

Il comune di Chiaramonte Gulfi è autorizzato ad assumere quattordici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

assistente sociale	1
fontaniere	1
collaboratore amministrativo	5
autista scuolabus	2
custode macello	1
operaio	2
vigile urbano	2

Art. 34.

Il comune di Cogoleto è autorizzato ad assumere due tecnici di vigilanza urbana.

Art. 35.

Il comune di Configni è autorizzato ad assumere un autista scuolabus.

Art. 36.

Il comune di Cormano è autorizzato ad assumere dieci unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile urbano	4
operaio specializzato	2
operaio qualificato	4

Art. 37.

Il comune di Cupramontana è autorizzato ad assumere otto unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

dattilografo	1
vigile urbano	2
cuoco bidello scuola d'obbligo	1
autista scuolabus meccanico	1
operaio addetto manutenzione acquedotto saldatore	1
operaio addetto manutenzione acquedotto elettricista	1
operaio giardiniere	1

Art. 38.

Il comune di Desenzano del Garda è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operaio specializzato per guida battello spazzino	1
operatore CED	1
capo sezione pubblica istruzione - cultura-sport-turismo	1

Art. 39.

Il comune di Edolo è autorizzato ad assumere un custode addetto alla manutenzione dei servizi termo-igienici-elettrici.

Art. 40.

Il comune di Erto e Casso è autorizzato ad assumere un applicato d'ordine.

Art. 41.

Il comune di Falerone e autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

ragioniere	1
autista macchine stradali .	1
elettricista impiantista .	1

Art. 42.

Il comune di Fermo è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

farmacista	2
addetto a mansioni amministrative commerciali	2

Art. 43.

Il comune di Floridia è autorizzato ad assumere dodici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

assistente d'infanzia .	7
ausiliario, vincitori di concorso .	5

Art. 44.

Il comune di Follonica è autorizzato ad assumere tre vigili urbani.

Art. 45.

Il comune di Forno Canavese è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

geometra .	1
applicato .	1

Art. 46.

Il comune di Gallipoli è autorizzato ad assumere undici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile urbano	8
direttore biblioteca	1
motorista meccanico	1
assistente all'infanzia	1

Art. 47.

Il comune di Iseo è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

comandante vigili urbani .	1
applicato contabile .	1
commesso farmacia .	1

Art. 48.

Il comune di Lanciano è autorizzato ad assumere quarantotto unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

segretario amministrativo .	3
programmatore CED	1
collaboratore amministrativo	3
collaboratore dattilografo	3
messo notificatore	1
ragioniere	1
sottufficiale dei vigili urbani	1
istruttore tecnico-geometra	2
disegnatore progettista	1
assistente tecnico	1
elettricista impiantista	1
cantoniere conduttore macchine operatrici . .	1
idraulico impiantista	1
tecnico conduttore caldaie	1
giardiniere vivaista	1
cantoniere stradino	5
operaio elettricista	1
operaio depuratore	3
funzionario tecnico responsabile settore urbanistica	1
collaboratore biblioteca	1
bidello scuola elementare	3
cuciniere scuola materna	2
inserviente pulitore impianti sportivi	1
assistente sociale	2
tecnico inceneritore	1
netturbino	3
operaio fognaiolo disinfettatore	1
operaio mattatore	1
operaio inserviente canile	1

Art. 49.

Il comune di La Spezia è autorizzato ad assumere sei unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

maestra scuola materna	3
assistente di nido	3

Art. 50.

Il comune di Lavena Ponte Tresa è autorizzato ad assumere un vigile urbano, vincitore di concorso.

Art. 51.

Il comune di Leinì è autorizzato ad assumere sette unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

capo servizio socio scolastico	1
applicato seconda classe	2
geometra	1
applicato stenodattilografo	1
vigile urbano	1
bidello-autista	1

vincitori di concorso.

Art. 52.

Il comune di Lequile è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

bibliotecario	1
assistente sociale	1

Art. 53.

Il comune di Levanto è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

bidello	1
necroforo	1

Art. 54.

Il comune di Livinallongo del Col di Lana è autorizzato ad assumere un operaio qualificato.

Art. 55.

Il comune di Loreto Aprutino è autorizzato ad assumere tre vigili urbani.

Art. 56.

Il comune di Lupara è autorizzato ad assumere un necroforo custode cimitero, addetto impianti sportivi.

Art. 57.

Il comune di Magione è autorizzato ad assumere una cuoca bidella a tempo parziale, per il funzionamento della scuola materna in frazione Agello.

Art. 58.

Il comune di Marebbe è autorizzato ad assumere un operaio autista.

Art. 59.

Il comune di Marzabotto è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

bidella inserviente 1
autista scuolabus . 1
operaio addetto impianti depurazione . 1

Art. 60.

Il comune di Massa Lombarda è autorizzato ad assumere tre inservienti addetti all'assistenza geriatrica per la casa di riposo per gli anziani.

Art. 61.

Il comune di Matino è autorizzato ad assumere sedici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

messo comunale 1
ragioniere economo . 1
ragioniere contabile . 1
programmatore CED 1
applicato dattilografo CED . 2
capo settore servizi tecnici . 1
geometra . 1
applicato dattilografo 3
vigile urbano . 2
vigile motociclista 2
assistente sociale . 1

Art. 62.

Il comune di Mede è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile urbano 1
inserviente seppellitore . 1

Art. 63.

Il comune di Mezzanego è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

applicato servizi demografici 1
operaio qualificato 1
bidella cuoca 1

Art. 64.

Il comune di Millesimo è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

ausiliario 3
cuoco 2

per la casa di riposo.

Art. 65.

Il comune di Mirabello è autorizzato ad assumere un messo notificatore.

Art. 66.

Il comune di Montegrimano è autorizzato ad assumere un netturbino, vincitore di concorso.

Art. 67.

Il comune di Montemesola è autorizzato ad assumere sette unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

cuoco scuola materna 1
puericultrice 2
bidello asilo nido 1
custode impianti sportivi 1
custode scuola materna 1
vigilatrice d'infanzia 1

Art. 68.

Il comune di Monterotondo Marittimo è autorizzato ad assumere un operaio specializzato addetto agli impianti sportivi e manutenzioni varie.

Art. 69.

Il comune di Monteveglio è autorizzato ad assumere un applicato.

Art. 70.

Il comune di Novate Milanese è autorizzato ad assumere un operatore addetto ai servizi cimiteriali.

Art. 71.

Il comune di Offanengo è autorizzato ad assumere un diplomato tecnico.

Art. 72.

Il comune di Oggiono è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

capo ufficio servizi demografici, elettorali e polizia amministrativa 1
geometra aggiunto 1
operaio qualificato 1

Art. 73.

Il comune di Padova è autorizzato ad assumere centodieci unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

direttore museo 1
capo settore amministrativo 4
assistente sociale 6
tecnico collaboratore 5
capo nucleo polizia urbana 15

vigile urbano	10
impiegato dattilografo .	8
messo notificatore	5
operaio specializzato	20
operatore scolastico .	10
operaio qualificato	10
educatrice asilo nido	4
addetto servizi asilo nido	12

Art 74.

Il comune di Palermo è autorizzato ad assumere milleottocentoquarantacinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile urbano	. 616
geometra .	70
giardiniere	. 150
assistente sociale .	. 100
operatore schedarista	23
operatore meccanografico sportellista .	31
messo comunale	30
aiuto bibliotecario	3
disegnatore	22
perito agrario .	10
applicato dattilografo	51
salariato di magazzino .	20
architetto .	18
ingegnere civile sezione trasporti .	9
ingegnere civile sezione edile .	28
ingegnere civile sezione idraulica .	4
ingegnere industriale elettrotecnico .	2
procuratore legale	12
assistente asili nido .	. 225
ausiliario asili nido .	. 100
insegnante scuola materna soggetti handicappati	35
assistente per handicappati .	35
tecnico riabilitazione	10
stenodattilografo	28
operaio Azienda municipalizzata nettezza urbana	. 190
verniciatore mobili	3
manovale .	11
ebanista	4
meccanico	1
geologo	4

Art. 75.

Il comune di Pantelleria è autorizzato ad assumere ventuno unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

ufficiale amministrativo, vincitore di concorso	1
programmatore CED	2
assistente tecnico .	2
autista automezzi pesanti .	1
applicato dattilografo	1
messo notificatore	1
applicato amministrativo .	2
interratore	2
netturbino	4
cantoniere	2
operaio rete idrica e fognante .	1
puliziere	2

Art. 76.

Il comune di Perugia è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

ingegnere	2
geologo	1
geometra	2

per l'ufficio esecutivo della commissione tecnica per lo studio dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

Art. 77.

Il comune di Petritoli è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

farmacista	1
commesso addetto servizio contabilità e servizio commerciale	1

Art. 78.

Il comune di Pieve d'Alpago è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operaio necroforo	1
autista stradino	1

Art. 79.

Il comune di Pontassieve è autorizzato ad assumere dieci unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

funzionario esperto informatica	1
operatore di vigilanza	3
collaboratore amministrativo	1
funzionario esperto di urbanistica	1
geometra	1
operatore tecnico qualificato nettezza urbana	1
bibliotecario	1
addetto ai servizi scolastici	1

Art. 80.

Il comune di Ponte Lambro è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

cuoco	1
addetto all'assistenza notturna-diurna	2

per la gestione della casa albergo per anziani « Villa Guaita ».

Art. 81.

Il comune di Ponzano Veneto è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

puericultrice	2
cuoca guardarobiera lavanderia	1

per attivazione asilo nido.

Art. 82.

Il comune di Pozzuolo Martesana è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

assistente sociale	1
cuoca	1
inserviente asilo	1

Art. 83.

Il comune di Priolo Gargallo è autorizzato ad assumere sedici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vice-segretario generale	1
direttore di ragioneria .	1
ingegnere capo .	1
ragioniere principale .	1
comandante polizia urbana .	1
vigile urbano	8
messo notificatore	1
operaio cimiteriale	2

vincitori di concorso.

Art. 84.

Il comune di Racconigi è autorizzato ad assumere tre esecutori.

Art. 85.

Il comune di Recanati è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

direttore di farmacia	1
farmacista	1
commesso di farmacia .	1

per la gestione della farmacia comunale.

Art. 86.

Il comune di Rivodutri è autorizzato ad assumere un dattilografo.

Art. 87.

Il comune di Roana è autorizzato ad assumere un geometra responsabile ripartizione assetto - tutela e salvaguardia del territorio.

Art. 88.

Il comune di Rocca Pietore è autorizzato ad assumere un autista idraulico.

Art. 89.

Il comune di Roma è autorizzato ad assumere milleseicento unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

istruttore di ragioneria	40
istruttore amministrativo .	. 150
esecutore amministrativo .	. 138
ingegnere civile	26
ingegnere industriale	12
disegnatore e grafico	40
assistente tecnico .	28
operaio qualificato	80
giardiniere vivaista .	86
giardiniere	40
operaio nettezza urbana .	. 100
pedagogista	6
addetto servizi scolastici e mense .	. 100
operatore archivio capitolino, addetto ai musei, gallerie, monumenti e scavi .	. 100
vigile urbano	. 600
psicologo .	6
addetto polizia mortuaria e interratore .	48

Art. 90.

Il comune di Sale Marasino è autorizzato ad assumere un applicato dattilografo, vincitore di concorso.

Art. 91.

Il comune di San Colombano Certenoli è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operaio autista nettezza urbana	1
necroforo elettricista	1
operaio qualificato	1
vigile autista notificatore	1
bidella-cuoca-inserviente	1

Art 92.

Il comune di Sandigliano è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

addetto alla pulizia	1
bidello scuola elementare	1
vigile urbano-messo notificatore-autista scuolabus	1
fontaniere-muratore-aiuto cantoniere	1

Art. 93.

Il comune di San Fermo della Battaglia è autorizzato ad assumere un assistente sociale.

Art. 94.

Il comune di Santa Giulietta è autorizzato ad assumere un esecutore assistente di ragioneria.

Art. 95.

Il comune di Sant'Angelo Lodigiano è autorizzato ad assumere nove unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile urbano	4
puericultrice	1
operaio specializzato e qualificato	2
bidello	1
addetto alla farmacia comunale	1

Art. 96.

Il comune di San Vito di Cadore è autorizzato ad assumere un messo-guardia.

Art. 97.

Il comune di San Vittore Olona è autorizzato ad assumere un vigile urbano.

Art. 98.

Il comune di Scandiano è autorizzato ad assumere sette unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

addetto alla assistenza di base	6
ausiliario di cucina	1

per l'attivazione della casa per anziani.

Art. 99.

Il comune di Sesto ed Uniti è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

infermiere professionale 1
ausiliario assistenza 3

per funzionamento istituto ricovero per anziani.

Art. 100.

Il comune di Solaro è autorizzato ad assumere un bidello.

Art. 101.

Il comune di Sovico è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

ragioniere 1
applicato amministrativo 1
custode inserviente 1

Art. 102.

Il comune di Spinetoli è autorizzato ad assumere una guardia-messo notificatore.

Art. 103.

Il comune di Stella è autorizzato ad assumere due unità di personale relative alle seguenti qualifiche:

cuoco bidello 1
operaio qualificato 1

Art. 104.

Il comune di Supino è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

tecnico comunale 1
vigile urbano 1
autista scuolabus 1
spazzino 1
fontaniere idraulico 1

Art. 105.

Il comune di Tocco da Casauria è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

funzionario tecnico 1
applicato 1
operaio specializzato 1
operaio comune 1

Art. 106.

Il comune di Tradate è autorizzato ad assumere un collaboratore servizi assistenziali, vincitore di concorso.

Art. 107.

Il comune di Travagliato è autorizzato ad assumere un ragioniere.

Art. 108.

Il comune di Traversetolo è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile urbano 1
necroforo 1
cantoniere giardiniere 1
assistente domiciliare 1

Art. 109.

Il comune di Trichiana è autorizzato ad assumere un ausiliario per la casa di riposo anziani.

Art. 110.

Il comune di Vanzaghello è autorizzato ad assumere un infermiere professionale addetto all'assistenza domiciliare, vincitore di concorso.

Art. 111.

L'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 1984 concernente: « Deroghe al divieto di assunzione dei pubblici dipendenti stabilito dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 15 settembre 1984, è così rettificato:

« un responsabile di settore » anziché « un responsabile settore turistico »;

« due operai tecnici » anziché « due operatori turistici »;

« un operaio addetto alla segnaletica » anziché « un operatore addetto alla segnaletica ».

Capo IV

AZIENDE MUNICIPALIZZATE

Art. 112.

L'Azienda municipalizzata gas metano di Spoleto è autorizzata ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operaio qualificato 2
applicato amministrativo 1

Art. 113.

L'Azienda energetica municipale di Milano è autorizzata ad assumere centotrentacinque unità di personale destinate a coprire i posti di organico vacanti.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 199

(118)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 22 ottobre 1984.

Istituzione di un'agenzia consolare di seconda categoria in Alcalà de Henares (Spagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

E' istituita in Alcalà de Henares (Spagna) con decorrenza 1° novembre 1984 un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Alcalà de Henares.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1984
Registro n. 18 *Esteri, foglio n.* 198

(373)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 gennaio 1985.

Inclusione dei fili di sutura assorbibili di origine sintetica e del collageno assorbibile tra i presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Ritenuta l'opportunità di includere nella disciplina dei presidi medico-chirurgici il collageno assorbibile ed i fili di sutura riassorbibili di origine sintetica;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità, ha espresso parere favorevole ad inquadrare il collageno assorbibile ed i fili di sutura riassorbibili di origine sintetica tra i presidi medico-chirurgici;

Decreta:

Art. 1.

I fili di sutura assorbibili di origine sintetica ed il collageno per uso chirurgico sono inclusi nell'elenco dei presidi medico-chirurgici e come tali sottoposti all'obbligo della registrazione.

Art. 2.

La domanda di registrazione, indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, deve comunque essere corredata dai seguenti dati:

1) specificazione delle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del materiale utilizzato nella produzione del presidio medico-chirurgico, nonché della descrizione dei metodi delle suddette caratteristiche;

2) descrizione del procedimento di fabbricazione, confezionamento e sterilizzazione del prodotto;

3) documentazione delle caratteristiche di tollerabilità e riassorbibilità;

4) documentazione della funzionalità del prodotto nelle condizioni di uso proposte.

Art. 3.

Le ditte che, alla data del presente decreto, mettono in commercio collageno assorbibile e fili di sutura assorbibili di origine sintetica per uso chirurgico di cui all'art. 1, debbono richiederne la registrazione quali presidi medico-chirurgici entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* nel rispetto dell'art. 2 del presente decreto.

Le ditte di cui al comma precedente potranno continuare a commercializzare i prodotti anzidetti in attesa dei provvedimenti ministeriali inerenti alla domanda di registrazione purché abbiano presentato detta domanda entro il termine previsto nel comma stesso.

I prodotti di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere ritirati dal commercio a cura delle ditte interessate entro quarantadue mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* qualora nel frattempo non siano stati registrati, fermo restando l'obbligo di immediato ritiro nel caso di intervenuto diniego di registrazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(450)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 dicembre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. S.I.M.A. Meccanica oleodinamica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 18 dicembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. S.I.M.A. Meccanica oleodinamica ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 17 dicembre 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 18 dicembre 1983;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 11 dicembre 1984, volta ad ottenere una ulteriore proroga di mesi sei dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 20 dicembre 1984;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. S.I.M.A. Meccanica oleodinamica è disposta la proroga di sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 18 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(425)

DECRETO 22 dicembre 1984.

Approvazione di condizioni generali di polizza regolanti l'assicurazione sulla vita, di condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione, di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, di una tariffa di capitalizzazione per contratti collettivi e delle relative condizioni speciali di polizza, di condizioni di polizza per assicurazioni assunte senza visita medica e di condizioni di polizza per il caso di invalidità totale e permanente presentate dalla S.p.a. Universo vita, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 22 dicembre 1983, 13 gennaio 1984 e 27 settembre 1984 della società per azioni Universo vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni generali di polizza regolanti l'assicurazione sulla vita, di condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione, di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, di una tariffa di capitalizzazione per contratti collettivi e delle relative condizioni speciali di polizza, di condizioni di polizza per assicurazioni assunte senza visita medica e di condizioni di polizza per il caso di invalidità totale e permanente;

Vista la nota in data 6 dicembre 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni generali di polizza regolanti l'assicurazione sulla vita, le condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione, le tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, le tariffe di capitalizzazione per contratti collettivi e le relative condizioni speciali di polizza, le condizioni di polizza per assicurazioni assunte senza visita medica e le condizioni di polizza per il caso di invalidità totale e permanente, presentate dalla società per azioni Universo vita, con sede in Bologna:

condizioni generali di polizza regolanti l'assicurazione sulla vita;

condizioni generali di polizza regolanti le operazioni di capitalizzazione;

tariffa A (4 %) - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo;

condizioni speciali di polizza della tariffa A (4 %) comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita;

tassi di premio unico d'inventario dell'assicurazione di rendita vitalizia differita sopraindicata;

opzione per la conversione al termine del differimento della rendita vitalizia assicurata, in capitale, da applicare a contratti stipulati in tariffa A (4 %);

tariffa B (4 %) - assicurazione mista a premio annuo;

condizioni speciali di polizza della sopraindicata tariffa B (4 %), comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata;

tassi di premio unico d'inventario dell'assicurazione mista (4 %);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia, annualmente rivalutabile;

tariffa C (3 %) - assicurazione mista adeguabile a premio annuo;

condizioni speciali di polizza della sopraindicata tariffa C (3 %), comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata;

tassi di premio unico d'inventario dell'assicurazione mista (3 %);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile;

tariffa D (3 %) - assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile con controassicurazione a premio annuo costante;

condizioni speciali di polizza della sopraindicata tariffa D (3 %), comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita;

tassi di premio unico d'inventario dell'assicurazione di rendita vitalizia differita (3 %);

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia assicurata in tariffa D (3 %) in un capitale liquidabile immediatamente;

tariffa E (3 %) - assicurazione mista a premio annuo, con indicizzazione del capitale e del premio (alta indicizzazione);

tariffa F (3 %) - assicurazione mista a premio annuo, con indicizzazione del capitale e del premio (media indicizzazione);

condizioni speciali di polizza delle sopraindicate tariffe E (3 %) ed F (3 %);

opzioni alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia indicizzata, in una rendita indicizzata certa per cinque anni e successivamente vitalizia, in una rendita indicizzata certa per dieci anni e successivamente vitalizia, in una rendita indicizzata vitalizia su due teste, parzialmente o totalmente reversibile;

tariffa G (3 %) - assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, con indicizzazione annua della rendita e del premio (alta indicizzazione);

tariffa H (3 %) - assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, con indicizzazione annua della rendita e del premio (media indicizzazione);

condizioni speciali di polizza delle sopraindicate tariffe G (3 %) ed H (3 %);

opzioni per la conversione al termine del differimento, della rendita vitalizia assicurata in capitale, da applicare a contratti stipulati in tariffe G (3 %) ed H (3 %);

opzioni per la conversione, al termine del differimento, della rendita vitalizia indicizzata assicurata su una testa, in una rendita vitalizia indicizzata certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia o in una rendita su due teste, parzialmente o totalmente reversibile, da applicare a contratti stipulati in tariffe G (3 %) ed H (3 %);

tariffa di capitalizzazione, a premio unico, da applicare a contratti collettivi;

condizioni speciali di polizza della sopraindicata tariffa di capitalizzazione, a premio unico;

tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo;

tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico;

condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica;

condizioni speciali di polizza regolanti l'esonero dal pagamento dei premi, in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato;

tassi di premio per l'assicurazione dell'esonero dal pagamento dei premi, in caso di invalidità totale e permanente;

tassi di premio dell'assicurazione di rendita certa di premorienza.

Roma, addì 22 dicembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(271)

DECRETO 31 dicembre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Liquifarm G.I.A., I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Estigas città, Domogas ed Estigas sarda, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 giugno 1980 e 28 febbraio 1981, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquifarm G.I.A., I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Estigas città, Estigas sarda e Domogas ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visti i propri decreti in data 2 dicembre 1983 e 18 maggio 1984, con i quali è fissato al 31 dicembre 1984 il termine unico di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Liquifarm G.I.A., I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Estigas città, Domogas ed Estigas sarda, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il piano presentato dal commissario in data 12 dicembre 1984 ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 8 giugno 1984, n. 212, per le succitate società;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 29 novembre 1984, volta ad ottenere il differimento del termine unico di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle sopracitate società, per consentire la definizione delle soluzioni imprenditoriali e gestionali in corso;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979 sopracitata;

Ravvisata l'opportunità di concedere l'approvazione del piano sopracitato e il conseguente differimento del termine richiesto;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 20 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'esecuzione del piano formulato dal commissario dott. Enrico Baldazzi per le S.p.a. Liquifarm G.I.A., I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Estigas città, Domogas ed Estigas sarda, citate nelle premesse, di cui all'istanza del 12 dicembre 1984.

Art. 2.

Il termine unico di scadenza della continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Liquifarm G.I.A., I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, Estigas città, Domogas ed Estigas sarda, di cui alle premesse, è differito al 31 agosto 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(426)

DECRETO 31 dicembre 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Prima manifattura veneta medica antisettica G. Pozzani, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119, 19 dicembre 1983, n. 696 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° agosto 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Prima manifattura veneta medica antisettica G. Pozzani, quale società collegata alla S.p.a. Cotonificio Rossi, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 dicembre 1983, con il quale è fissato un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio delle imprese del gruppo Cotorossi, fra cui la S.p.a. Prima manifattura veneta medica antisettica G. Pozzani, fino al 31 dicembre 1984, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119;

Vista l'istanza del commissario in data 1° ottobre 1984 e la successiva nota integrativa del 3 dicembre 1984 volte ad ottenere il differimento del termine massimo di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Prima manifattura veneta medica antisettica G. Pozzani, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 212/1984 sopracitata, per consentire la definizione delle trattative in corso per la cessione del complesso aziendale;

Visto il piano presentato dal commissario in data 3 dicembre 1984 ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 8 giugno 1984, n. 212, per la succitata società;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979 sopracitata;

Ravvisata l'opportunità di concedere l'approvazione del piano sopracitato e il conseguente differimento del termine richiesto;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 20 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'esecuzione del piano formulato dal commissario dott. Carlo Rinaldini per la S.p.a. Prima manifattura veneta medica antisettica G. Pozzani, citata nelle premesse, di cui all'istanza del 3 dicembre 1984.

Art. 2.

Il termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Prima manifattura veneta medica antisettica G. Pozzani è differito al 31 agosto 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(427)

DECRETO 30 gennaio 1985.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1985 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota n. 515524 in data 28 gennaio 1985 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1985;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1983 delle imprese di assicurazione risulta che per i rami danni le spese generali sono state pari ad un dieci per cento circa dei premi e dei relativi accessori;

Ritenuta l'opportunità di confermare l'aliquota già stabilita per il 1984 per gli oneri di gestione sia per tutti i premi di assicurazione che per i conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria;

Decreta:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1985, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e sui conferimenti acquisiti nel medesimo esercizio dagli enti di gestione fiduciaria, depurati dell'aliquota per oneri di gestione, pari al dieci per cento dei predetti premi e conferimenti.

Roma, addì 30 gennaio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(568)

DECRETO 31 gennaio 1985.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni RCA sono tenute a versare per il 1985 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1985 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma « Fondo di garanzia per le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per l'anno 1983 approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 27 settembre 1984;

Vista la nota n. 515510 in data 28 gennaio 1985 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto fondo per l'anno 1985;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto, di confermare per l'anno 1985 l'aliquota già stabilita per l'anno 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1985 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è determinato nella misura del 2% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1985 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1985 determinato applicando l'aliquota del 2% sui premi incassati per l'esercizio 1983 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale 30 gennaio 1985, n. 16010.

Roma, addì 31 gennaio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(569)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 gennaio 1985.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 13,50 %, di scadenza 1° luglio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984, concernente l'emissione di buoni del Tesoro po-

liennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 2.500 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° luglio 1986; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione generale del debito pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 13,50% - di scadenza 1° luglio 1986 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730 - decreto ministeriale 22 giugno 1984 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti, su due colonne, dei quali i primi due, in alto, di ogni colonna, numerati progressivamente da uno a quattro (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), sono destinati all'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei quattro compartimenti, da quella 1° gennaio 1985 a quella 1° luglio 1986; i rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione generale del debito pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 13,50% - di scadenza 1° luglio 1986 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730 - decreto ministeriale 22 giugno 1984 ».

Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato nominativo - nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . . . a favore di (seguono alcune righe punteggiate). Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il Direttore generale - V. per la Corte dei conti - Il Primo dirigente - Posizione N. . . . (4 Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*) - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai Buoni del tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra, da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro poliennali

13,50% - di scadenza 1° luglio 1986 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° luglio 1986. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla «Serie» ed al corrispondente «Capitale nominale».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende quattro tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, disposti in alto, su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 1, di scadenza 1° gennaio 1985, a quello n. 4, di scadenza 1° luglio 1986.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 13,50% - di scadenza 1° luglio 1986 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (*segue l'indicazione delle scadenze dal 1° gennaio 1985 al 1° luglio 1986*) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su due righe, la leggenda: «Leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 27 dicembre 1983, n. 730» e, lungo il lato destro, l'altra «Decreto ministeriale 22 giugno 1984».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito pubblico della Repubblica italiana».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture «Buoni del Tesoro poliennali 13,50%» e «di scadenza 1° luglio 1986».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986 e da un foglio contenente i compartimenti riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interesse.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura «Modalità di pagamento», (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda «Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno dalla sezione di tesoreria provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il *termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi*).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura «Certificato N.» seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati dieci compartimenti disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, dei quali i primi due per ogni colonna, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, recano l'indicazione di un semestre, da quello 1° gennaio 1985 a quello 1° luglio 1986. I rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: «Il pagamento *di ciascun semestre sarà effettuato* dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati *nominativi di nuda proprietà sono* costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, tra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: «di nuda proprietà» sotto la dicitura «Certificato nominativo» e «Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° gennaio - e dal 1° luglio di ogni anno (seguita da un breve tratto

punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di - esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, è identico a quello dei certificati di piena proprietà, ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato:

« La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato di usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati.

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) » con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ».

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate: conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore soprastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggenda: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro;

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1985
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 253

(449)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 1985.

Approvazione del modello per la compilazione del prospetto previsto dal terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazione, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6, concernente l'indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche e delle altre obbligazioni esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 28 novembre 1984, che al primo comma dell'art. 1, nel testo modificato dalla legge di conversione 25 gennaio 1985, n. 6, dispone che nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'art. 2, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data del 28 novembre 1984 e che allo stesso regime sono soggetti gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai predetti titoli se l'acquisto è avvenuto a decorrere dall'anzidetta data;

Considerato che, a norma del terzo comma dello stesso art. 1 del decreto-legge sopramenzionato, alla dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nel precedente comma, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche e di altre obbligazioni esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche e delle altre obbligazioni esenti da imposta e delle cedole staccate delle obbligazioni medesime, possedute nel periodo d'imposta, e dei relativi proventi, distintamente per quelle acquisite anteriormente al 28 novembre 1984 e per quelle acquisite a decorrere da tale data;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvazione del predetto apposito modello;

Decreta:

E' approvato l'annesso modello, in conformità del quale deve essere redatto il prospetto — da allegare alla dichiarazione dei redditi delle società ed enti indicati nell'art. 2, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 e degli altri soggetti esercenti attività d'impresa — recante, distintamente per quelle acquisite anteriormente alla data del 28 novembre 1984 e per quelle acquisite a partire da tale data, la indicazione delle obbligazioni pubbliche e delle altre obbligazioni e delle cedole staccate delle obbligazioni medesime, possedute nel periodo di imposta, nonchè dei relativi proventi, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e di altre norme agevolative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI PUBBLICHE E DELLE ALTRE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 E DI ALTRE NORME AGEVOLATIVE, DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, A NORMA DEL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 1984, N. 791, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 GENNAIO 1985, N. 6.

Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta			Valore nominale complessivo obbligazioni possedute nel periodo d'imposta, acquisite (4)		Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente (6)		Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite (7)		*Annotazioni*
Codice (1)	Denominazione (2)	Data di scadenza (3)	Prima del 28-11-1984 (5)	dal 28-11-1984	Prima del 28-11-1984	dal 28-11-1984	Prima del 28-11-1984	dal 28-11-1984	
			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	TOTALI		.000	.000	.000	.000	.000	.000	

(1) e (2) Il codice e la denominazione devono essere desunti dal fascicolo ABI « codice dei titoli »; il codice vale sia per i titoli che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

(3) La data di scadenza va riferita ai titoli anche per le cedole acquisite separatamente.

(4) Tra le obbligazioni acquisite prima del 28 novembre 1984 vanno compresi anche i titoli speciali del debito pubblico relativi al consolidamento dei crediti d'importa di cui al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, le cui caratteristiche sono state indicate nel decreto ministeriale 24 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* **n. 207 del 28 luglio 1984.**

(6) Per le cedole acquisite separatamente dai titoli deve essere indicato il valore nominale, nel caso di titoli a rendimento fisso, ovvero il valore risultante dal bilancio o dalle prescritte scritture contabili, per i titoli a rendimento variabile.

(7) Tra i proventi vanno compresi anche quelli provenienti da titoli speciali del debito pubblico di cui alla nota n. 4 i quali, relativamente al periodo d'imposta 1984, vanno ivi inclusi anche in mancanza della indicazione dei titoli speciali la cui assegnazione non sia ancora avvenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

NOTE

Nota al dispositivo del decreto:

— Testo dell'art. 2, primo comma, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598:

« Art. 2. (*Soggetti passivi*). — Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività;

b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonché le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed escluse le società e associazioni indicate nello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in partecipazione ».

— Testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601:

« Art. 31. *Interesse delle obbligazioni pubbliche*. — Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio ».

(482)

DECRETO 30 gennaio 1985.

Determinazione delle attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante ai sensi delle note apposte alle voci n. 39 e n. 41 rispettivamente delle tabelle A e B allegate al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, concernenti, per determinate categorie di contribuenti e per gli anni 1985, 1986 e 1987, la determinazione forfetaria dell'IVA dovuta e la determinazione forfetaria del reddito delle imprese e del reddito di lavoro autonomo degli esercenti arti e professioni;

Viste le note apposte alle voci n. 39 e n. 41, rispettivamente delle tabelle *A* e *B*, allegate al sopra menzionato decreto n. 853, le quali stabiliscono che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del citato decreto n. 853, saranno determinate le attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiale di consumo in misura rilevante;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi ed agli effetti delle disposizioni contenute nella nota relativa alla voce n. 41 della tabella *B* allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, sono considerate attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiale di consumo in misura rilevante quelle svolte da odontostomatologi e radiologi, nonché quelle svolte dai soggetti autorizzati all'esercizio di gabinetti di analisi chimico-cliniche di laboratorio a scopo di accertamento diagnostico.

E' fatta riserva di determinare, con uno o più decreti successivi, anche agli effetti delle disposizioni di cui alla nota apposta alla voce n. 39 della tabella *A* allegata al citato decreto n. 853, altre attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(567)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 agosto 1984.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche di una marca per il trasporto dei pacchi in concessione.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1984, con il quale sono state fra l'altro apportate, a decorrere dal 1° giugno 1984, modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una marca per il trasporto dei pacchi in concessione da L. 3.000;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1635 del 23 luglio 1984;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione di una marca per il trasporto dei pacchi in concessione da L. 3.000.

Detta marca è stampata dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalco, su carta bianca non fluorescente, filigranata con stelle disposte a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; colori: azzurro e rosso; foglio: cento esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione grafica ad unica sezione e riportata, in alto, la leggenda « TRASPORTO PACCHI IN CONCESSIONE » in rosso su fondo azzurro; in basso, su un fondino rosso con la scritta « DIRITTO POSTALE » ripetuta a tappeto è impresso un motivo lineare in azzurro, il corno postale, l'emblema della Repubblica italiana ed il valore « 3000 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1984
Registro n. 38, foglio n. 187

(228)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° dicembre 1984.

Riconoscimento della indicazione geografica « Esaro » per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica « Esaro » per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere dell'assessorato regionale all'agricoltura e delle foreste della regione Calabria;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1984;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze della situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica « Esaro » per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola « Esaro ».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma che è compresa nella provincia di Cosenza riguarda parte del territorio dei comuni di: S. Marco Argentano, Fagnano Castello, Malvito, S. Agata di Esaro, Mottafollone, S. Sosti, S. Donato Ninea, Acquaformosa, Lungro, Firmo, Tarsia, Terranova di Sibari e l'intero territorio dei comuni di S. Caterina Albanese, Roggiano Gravina, Altomonte, S. Lorenzo del Vallo e Spezzano Albanese.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'abitato di S. Marco Argentano prosegue in direzione nord-ovest, passa a monte della contrada Martiri Argentanesi e va a congiungersi in linea retta con la quota 228 da ove segue il fiume Follone sino ad incontrare il confine comunale di S. Caterina Albanese che percorre, seguendolo, sino a località Timpone. S'incanala poi verso sud lungo il vallone Carocchia fino a quota 520; da qui segue il confine comunale di Fagnano Castello fino a quota 615. Si allaccia, poi, a quota 570, alla carrareccia, in località Spartosa, che conduce a Rinacchio dove incontra al km 25 la strada statale e la segue fino al centro abitato di Fagnano Castello. Da qui, a quota 436, segue la carrareccia che porta a Varco del Travo. In direzione nord segue il vallone che costeggia la località Timpone del Forno fino al confine del comune di Malvito. Segue detto confine verso ovest fino a quota 513 da dove, lungo un sentiero, raggiunge quota 540, in località Ca-

prara e da qui piegando verso est in località Viziola segue la strada comunale che, passando per le quote 392 e 322, raggiunge la strada provinciale in prossimità di Malvito, passa per il predetto abitato e segue la predetta strada provinciale fino a quota 374 da dove, volgendo ad ovest, raggiunge in linea retta la quota 466 e quindi, seguendo il sentiero, la località Formacelle. Dalla predetta località, piegando a nord segue il sentiero e raggiunge quota 588 e proseguendo per lo stesso sentiero passa per quota 706 e infine quota 568 dove tocca il confine del comune di S. Agata d'Esaro che segue fino a quota 448. Risale il torrente lungo il vallone Forticella, passa per quota 555 e da qui segue il torrente lungo il vallone Lupinati fino alla sorgente che trovasi più a valle e quindi, volgendo ad ovest, quota 409 da dove, fiancheggiando altra sorgente, segue il sentiero che scende al fiume Esaro passando per quota 374. Dal fiume Esaro risale in linea retta all'abitato di S. Agata d'Esaro a quota 461 e da qui raggiunge la strada statale n. 105 che da S. Agata d'Esaro porta a Castrovillari. Segue integralmente detta strada nazionale passando prima per il territorio del comune di Mottafollone e per l'abitato di S. Sosti e poi per il territorio del comune di S. Donato Ninea raggiungendo l'abitato di Acquaformosa e quindi quello di Lungro. Dall'abitato di Lungro il confine scende in direzione nord fino al fiume Tiro che incontra a quota 548 e da qui prosegue lungo la sede naturale dell'ex strada Venaglio toccando progressivamente le quote 461 e 642 fino ad incontrare, in corrispondenza del torrente Fiumicello a quota 544, il confine del comune di Saracena. Da qui attraverso il piano delle vigne segue prima la curva di livello 582 e poi la mulattiera che tocca il C. Mastromarchi a quota 546 fino a raggiungere il fiume Garga a quota 361. Da questo punto seguendo la strada comunale S. Vito che tocca il C. Diana si congiunge con la s.s. n. 105 a quota 394. Segue tale strada statale in direzione est fino al km 72,500 per poi proseguire verso nord-est per la strada provinciale della Piana che a quota 109 tocca il confine comunale Castrovillari; segue detto confine fino alla masseria Ciparsia e proseguendo per la strada provinciale Celimarra-Ciparsia fiancheggiando l'autostrada Salerno-Reggio Calabria per un breve tratto, tra le quote 113 e 111 raggiunge il torrente Tiro che segue ininterrottamente fiancheggiando così anche i confini dei comuni di Firmo, di Altomonte e di S. Lorenzo del Vallo fino a raggiungere il confine di Spezzano Albanese che segue fino ad incrociare la s.s. n. 19 delle Calabrie e poi fino a raggiungere il fiume Coscile. Segue il fiume Coscile fino al confine del comune di Spezzano Albanese, prosegue lungo detto confine comunale fino ad incontrare il confine del comune di Terranova da Sibari che percorre fino a raggiungere il fiume Crati. Risale il fiume suddetto lungo la strada sinistra attraversando il territorio del comune di Tarsia e al suo limite abbandona il fiume Crati seguendo il confine comunale di Bisignano per raggiungere quello di S. Marco Argentano che segue quindi fino ad incrociare la strada provinciale S. Marco Argentano-Mongrassano, collegandosi infine, lungo la strada suddetta all'abitato di S. Marco Argentano.

Art. 2.

La indicazione geografica dei vini da tavola « Esaro » può essere completata dal nome delle menzioni aggiuntive sottoelencate:

« Bianco »;
« Rosso »;
« Rosato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(273)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 giugno 1984, n. **983.**

Autorizzazione alla fondazione « Sandra e Enea Mattei - Collegio nuovo », in Pavia, ad accettare un'eredità.

N. 983. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Sandra e Enea Mattei - Collegio nuovo », in Pavia, viene autorizzata ad accettare l'eredità, con beneficio d'inventario, disposta dalla sig.ra Sandra Bruni ved. Mattei con testamenti olografi 11 dicembre 1977 pubblicati in data 29 settembre 1981, n. 144570/22848 di repertorio, a rogito dott. Marco Serpi, notaio in Milano, registrato a Milano in data 30 settembre 1981 al n. 24553.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 346

DECRETO 18 luglio 1984, n. **984.**

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare un legato.

N. 984. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università di Trieste viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di L. 753.755.428, disposto dal prof. Aldo Duca, con testamenti olografi 4 dicembre 1976 e 4 dicembre 1977, pubblicati in data 5 febbraio 1980, n. 57300 di repertorio, a rogito dott. Arturo Gargano, notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 12 febbraio 1980 al n. 680.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 352

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **985.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Dottor Carlo Fornasini », in Bologna.

N. 985. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Dott. Carlo Fornasini », in Bologna, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, n. 1283.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 353

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bortolaso, con sede e stabilimento in S. Martino Buon Albergo (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1984 al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica secondaria, con sede in Palermo, centro ricerche di Borgaro Torinese (Torino), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Interlegno di Bracchetti & C., con sede legale in Rovereto (Trento) e prolungata al 19 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arfloor, con sede in Arco (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laverda Trento di Gardolo di Trento (Trento), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.A.M., con sede legale in Pianoro, località Rostignano e stabilimenti in Rostignano di Pianoro e Bologna, è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardi, in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Tresigallo (Ferrara), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.I.F. - Anonima ceramiche italiane Fiorano di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica imballaggi S.p.a., con sede e stabilimento in San Giuliano Milanese (Milano), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Ventura S.p.a., in liquidazione e concordato preventivo dal marzo 1984, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento in Cernobbio (Como), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.E.A. - Grafiche editoriali ambrosiane, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 12 agosto 1984;
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrello industriale di Torino, è prolungata al 22 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpo dei f.lli Puppieni, con sede e stabilimento in Casale Corte Cerro (Novara), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acerbi veicoli industriali, con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ansaldi & Barbero, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tipografica piemontese, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plaster, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.H.S., con sede in Valperga (Torino), è prolungata al 26 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.L.V.A., in Alessandria, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra, in Cavaglià (Vercelli), è prolungata al 16 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mova confezioni, in Trimio Vercellese (Vercelli), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Anna, con stabilimento in Caresanablot (Vercelli), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Certano in Druento (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marta, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Dogliani e Bra (Cuneo), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocea, con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Picasso Ezio, con sede in Genova e stabilimento in Predosa (Alessandria), è prolungata al 1° maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olma, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bignozzi di Bondeno (Ferrara), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisfond di Grugliasco (Torino), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carini Ferdinando, con sede e stabilimento in Sondrio, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gruppo cartario S. Cesario S.p.a., con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.C.M. S.r.l., con sede e stabilimento in Lodi (Milano), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta San Cesario di Cologno S.p.a., con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cifa, impianti e macchine S.p.a., con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, unità di Monzanica (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grafiche Bonazzola S.r.l., con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dal Condominio dello stabile sito in Napoli, alla Via S. Chiara, 41.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Anna, con stabilimento in Caresanablot (Vercelli), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Certano, in Druento (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Picasso Ezio, con sede in Genova e stabilimento in Predosa (Alessandria), è prolungata al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olma, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.E.A. - Grafiche editoriali ambrosiane, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Ventura S.p.a., in liquidazione e concordato preventivo dal marzo 1984, con sede in Novate Milanese (Milano) e stabilimento in Cernobbio (Como), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica imballaggi S.p.a., con sede e stabilimento in San Giuliano Milanese (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.I.F. - Anonima ceramiche italiane Fiorano di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Picasso Ezio, con sede in Genova e stabilimento in Predosa (Alessandria), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Picasso Ezio, con sede in Genova e stabilimento in Predosa (Alessandria), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(346)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 la riscossione del carico tributario di L. 41.498.386 dovuto dalla comunità montana del Savuto, in Rogliano, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Cosenza, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 la riscossione del carico tributario di L. 116.218.045 dovuto dalla ditta Super sprint, di Disabato Lorenzo, in Trani, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984 la riscossione del carico tributario di L. 85.020.000 dovuto dalla S.p.a. D.E.M.A., in Putignano, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1985 la riscossione del carico tributario di L. 22.136.040, dovuto dalla S.r.l. Sicma, in S. Giuliano Milanese, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 29 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1951,50	1951,50	1951,60	1951,50	1951,50	1951,62	1951,75	1951,50	1951,50	1951,50
Marco germanico	617,02	617,02	617,20	617,02	616,80	616,86	616,70	617,02	617,02	617,02
Franco francese	201,85	201,85	201,95	201,85	201,80	201,83	201,81	201,85	201,85	201,85
Fiorino olandese	545,64	545,64	546 —	545,64	545,65	545,56	545,49	545,64	545,64	545,65
Franco belga	30,838	30,838	30,85	30,838	30,85	30,84	30,844	30,838	30,838	30,84
Lira sterlina	2182 —	2182 —	2184 —	2182 —	2180 —	2182 —	2182 —	2182 —	2182 —	2182 —
Lira irlandese	1921 —	1921 —	1920 —	1921 —	1920 —	1919,95	1918,90	1921 —	1921 —	—
Corona danese	172,88	172,88	172,90	172,88	172,95	172,88	172,88	172,88	172,88	172,88
Dracma	15,09	15,09	15,10	15,09	—	—	15,094	15,09	15,09	—
E.C.U.	1368,70	1368,70	1367 —	1368,70	1369,55	1368,75	1368,80	1368,70	1368,70	1368,70
Dollaro canadese	1470,90	1470,90	1472 —	1470,90	1472,10	1470,89	1470,88	1470,90	1470,90	1470,90
Yen giapponese	7,638	7,638	7,69	7,638	7,685	7,68	7,683	7,638	7,638	7,69
Franco svizzero	734,59	734,59	734 —	734,59	734,60	734,64	734,70	734,59	734,59	734,58
Scellino austriaco	87,842	87,842	87,85	87,842	87,90	87,84	87,84	87,842	87,842	87,58
Corona norvegese	212,86	212,86	213 —	212,86	213 —	212,86	212,87	212,86	212,86	212,86
Corona svedese	215,92	215,92	215,75	215,92	215,80	215,92	215,93	215,92	215,92	215,92
FIM	293,95	293,95	293,75	293,95	294,05	293,97	294 —	293,95	293,95	—
Escudo portoghese	11,29	11,29	11,30	11,29	11,32	11,29	11,29	11,29	11,29	11,30
Peseta spagnola	11,141	11,141	11,14	11,141	11,14	11,14	11,1430	11,141	11,141	11,15

Media dei titoli del 29 gennaio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	612,75
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	94,300
» 6% » » 1971-86	90,375
» 6% » » 1972-87	91 —
» 9% » » 1975-90	89,200
» 9% » » 1976-91	86,850
» 10% » » 1977-92	94 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	96,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16%	101,500
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	89,075
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,250
» » » » 1- 2-1983/85	99,975
» » » » 1- 3-1983/85	100 —
» » » » 1- 4-1983/85	100,225
» » » » 1- 5-1983/85	100,500
» » » » 1- 6-1983/85	100,800
» » » » 1- 1-1982/86	102,400
» » » » 1- 3-1982/86	102,50
» » » » 1- 5-1982/86	103,250
» » » » 1- 6-1982/86	103,050
» » » » 1- 7-1982/86	102,600
» » » » 1- 8-1982/86	103,250
» » » » 1- 9-1982/86	102 —
» » » » 1-10-1982/86	102,150
» » » » 1-11-1982/86	102,300
» » » » 1-12-1982/86	102,850
» » » » 1- 7-1983/86	101,650
» » » » 1- 8-1983/86	101,550
» » » » 1- 9-1983/86	101,525
» » » » 1-10-1983/86	101,575
» » » » 1- 1-1983/87	103,500
» » » » 1- 2-1983/87	103,800
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1983/87	103,150
» » » » 1- 4-1983/87	102,775
» » » » 1- 5-1983/87	102,825
» » » » 1- 6-1983/87	103,200
» » » » 1-11-1983/87	102,700
» » » » 1-12-1983/87	102,800
» » » » 1- 7-1983/88	103,275
» » » » 1- 8-1983/88	103,650
» » » » 1- 9-1983/88	102,650
» » » » 1-10-1983/88	103 —
» » » » 1-11-1983/88	103,800
» » » » 1- 1-1984/88	102,450
» » » » 1- 2-1984/88	102,850
» » » » 1- 3-1984/88	101,550
» » » » 1- 4-1984/88	101,550
» » » » 1- 5-1984/88	102,250
» » » » 1- 6-1984/88	101,700
» » » » 1-11-1983/90	103,800
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 1- 1-1984/91	103,900
» » » » 1- 2-1984/91	103,950
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,500
» » » » 1- 5-1984/91	102,250
» » » » 1- 6-1984/91	102,850
» » » » 1- 7-1984/91	101,900
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,750
» » » 17 % 1- 7-1985	101,650
» » » 17 % 1-10-1985	101,950
» » » 16 % 1- 1-1986	102,300
» » » 14 % 1- 4-1986	101,300
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,950
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,275
» » » » 1983/90 11,50%	107 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1951,625
Marco germanico	616,86
Franco francese	201,83
Fiorino olandese	545,565
Franco belga	30,841
Lira sterlina	2182 —
Lira irlandese	1919,95
Corona danese	172,88
Dracma	15,092
E.C.U.	1368,75
Dollaro canadese	1470,89
Yen giapponese	7,683
Franco svizzero	734,645
Scellino austriaco	87,841
Corona norvegese	212,865
Corona svedese	215,925
FIM	293,975
Escudo portoghese	11,29
Peseta spagnola	11,142

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° ottobre 1984 al 31 dicembre 1984

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
I.S.F. S.p.a. e Searle Italia S.p.a.	Roma, via Tiburtina, 1040 - officina comune	Specialità medicinali	D.M. 13-10-1984, n. 6670	Estensione produzione
I.S.F. S.p.a. - Searle Italia S.p.a. - Smith Kline & French S.p.a.	Roma, via Tiburtina, 1040 - officina comune per singole specialità medicinali	Specialità medicinali	D.M. 13-10-1984, n. 6671	
Pietro Isnardi e C. S.p.a. - Laboratorio farmaceutico Calmante Fort S.r.l. - Max S.r.l. - Ris Farma S.r.l.	Imperia, via XXV Aprile n. 69-r - officina comune	Specialità medicinali	D.M. 29-10-1984, n. 6678	Trasferimento autorizzazione
Dox-Al Italia S.p.a.	Correzzana (Milano), via E. Fermi, 2	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali conto terzi	D.M. 2-11-1984, n. 6691	
Pharmatec Products S.r.l.	S. Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 6/8	Specialità medicinali	D.M. 13-10-1984, n. 6694	
Edmond Pharma S.r.l. .	Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi, 131	Operazioni terminali, per conto terzi, di ripartizione di polveri sterili in flaconcini per specialità medicinali iniettabili	D.M. 17-11-1984, n. 6696	Estensione produzione
Ital Suisse Co. S.a.s. di Giancarlo Ceroni e C. - Sifarma S.r.l.	Casarile (Milano), via Binasco, 54 - officina comune	Specialità medicinali	D.M. 29-11-1984, n. 6697	
Biomedica Foscama S.p.a. - I.R.F.I. Istituto ricerche farmacologiche internazionale S.p.a.	Roma, via Tiburtina km 14,500 - officina comune	Specialità medicinali	D.M. 17-11-1984, n. 6702	
Biomedica Foscama S.p.a. - I.R.F.I. Istituto ricerche farmacologiche internazionale S.p.a.	Ferentino (Frosinone), via Morolese, 87 - officina comune	Specialità medicinali	D.M. 17-11-1984, n. 6703	
Essex (Italia) S.p.a. - S.C.A. Stabilimenti chimici dell'Adda S.p.a.	Comazzo (Milano), via Kennedy, 5 - officina comune	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 2-11-1984, n. 6706	
Aesculapius farmaceutici S.r.l.	Nichelino (Torino), via San Martino della Battaglia, 40	Specialità medicinali	D.M. 30-11-1984, n. 6707	
Laboratori Guidotti S.p.a.	Pisa, via Trieste, 40	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali conto terzi	D.M. 30-11-1984, n. 6708	
Parke-Davis S.p.a.	Lainate (Milano), via C. Colombo, 1	Specialità medicinali	D.M. 9-11-1984, n. 6710	Estensione produzione

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
14	Panthox & Burck, istituto biochimico svizzero S.p.a. - Farmaco italiano Padil S.p.a.	Milano, via Beldiletto, 1 - officina comune	Fermenti lattici	D.M. 29-11-1984, n. 6714	
15	Dott. Formenti S.p.a. - Boots Formenti S.p.a. - Prodotti Formenti S.r.l. - Farmaceutici Formenti S.p.a. - Puropharma S.r.l. - Hammer Pharma S.r.l.	Origgio (Varese), via Di Vittorio, 2 - officina comune	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 4-12-1984, n. 6722	Estensione consorzio interno

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento
1	Farmaceutici Aterni Fater S.p.a.	Pescara, via Raiale, zona industriale	Specialità medicinali chimiche	D.M. 5-10-1984, n. 6633
2	Farmitalia Carlo Erba S.p.a.	Grazzano Visconti (Piacenza)	Specialità medicinali	D.M. 2-11-1984, n. 6692
3	Ital Suisse Co. S.a.s. di Giancarlo Ceroni e C.	Casarile (Milano), via Binasco, 54	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 29-11-1984, n. 6698
4	Sifarma S.r.l.	Sesto Fiorentino (Firenze), via Berchet, 44/46	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 29-11-1984, n. 6699
5	Biomedica Foscama S.p.a. . .	Roma, via Tiburtina km 14,500	Specialità medicinali	D.M. 17-11-1984, n. 6700
6	I.R.F.I. S.p.a. Istituto ricerche farmacologiche internazionale	Ferentino (Frosinone), via Morolese, 87	Specialità medicinali	D.M. 17-11-1984, n. 6701
7	Ditta individuale laboratorio chimico biologico Stip di Micheletti Raffaello	Pisa, lungarno Gambacorti n. 55	Specialità medicinali e prodotti biologici	D.M. 17-11-1984, n. 6704
8	Ditta Pietro Negroni S.p.a.	Cremona, via Aglio, 4	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 17-11-1984, n. 6705
9	I.S.F. S.p.a., detta anche Italseber S.p.a.	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Calatafimi, 5 (angolo via Cosimo del Fante n. 19)	Specialità medicinali e prodotti biologici	D.M. 29-11-1984, n. 6709
10	Parke-Davis S.p.a.	Casatenovo (Como), via Don De Rossi, 2	Specialità medicinali	D.M. 5-12-1984, n. 6711
11	Hammer Pharma S.r.l. . . .	Trescore Cremasco (Cremona), via Milano, 59	Specialità medicinali	D.M. 4-12-1984, n. 6723

(349)

Errata-corrige al decreto ministeriale 17 ottobre 1984: « Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati destinati ad essere usati come solventi ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 311 del 12 novembre 1984).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4, par. 5, lettera *b*), secondo rigo, al posto di: « ... nell'*ellegato* ... », leggasi: « ... nell'*allegato* ... »;

all'art. 5, ultimo comma, quinto rigo, al posto di: « ... fornite dal *fabbricato* ... », leggasi: « ... fornite dal *fabbricante* ... ».

(452)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 15424 del 29 gennaio 1985 praticabili dal 1° febbraio 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	696
Gasolio agricoltura	»	494
Petrolio agricoltura	»	483
Gasolio pesca e piccola marina	»	453
Petrolio pesca e piccola marina	»	443
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	400,15
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	440,07

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	666	669	672	675	678
Petrolio (*)	»	706	709	712	715	718
Olio comb.le fluido	L./kg	547	550	553	556	559

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia .	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m. .	»	8
Isole minori .	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(577)

Errata-corrige all'avviso relativo al provvedimento n. 53/1984 concernente: « Prezzi delle specialità medicinali ». (Avviso pubblicato nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 22 del 26 gennaio 1985).

Alla pag. 7, seconda colonna, del supplemento sopra citato dove è scritto:

RIACEN - *CHIESI*

leggasi:

RIACEN - *CHIESI*

CREMA 50 G	24780.B	18.810

(495)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bozzolo

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicata. Con la medesima deliberazione sonò state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni al suddetto piano:

deliberazione 13 novembre 1984, n. 44616: comune di Bozzolo (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 12 luglio 1982, n. 79 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 24 febbraio 1983, n. 26 e 31 maggio 1983, n. 47).

(441)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Busto Arsizio, Busto Garolfo e Torre di S. Maria

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 13 novembre 1984, n. 44623: comune di Busto Arsizio (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 ottobre 1983, n. 526);

deliberazione 13 novembre 1984, n. 44624: comune di Busto Garolfo (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 10 maggio 1983, n. 53 e approvata il 23 novembre 1983, n. 106).

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 20 novembre 1984, n. 1478/URB: comune di Torre di S. Maria (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 novembre 1983, n. 61).

(442)

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 dicembre 1984, n. 13419, è stata autorizzata la modifica dell'etichetta dell'acqua minerale nazionale « Santagata » in Rocchetta e Croce (Caserta), di cui è titolare la S.p.a. « Sorgente Santagata ».

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 dicembre 1984, n. 13406, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1988 l'autorizzazione all'uso di contenitori a base di cartone politenato tetrabrik per il confezionamento dell'acqua minerale naturale « Vesuvio » in Ercolano (Napoli), di cui è titolare la Fonte Vesuvio S.p.a.

(499)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 21 gennaio 1985, n. **622150.**

Testo unificato delle disposizioni concernenti la pesca delle vongole nel mare Adriatico.

Alle capitanerie di porto
Agli uffici circondariali marittimi
Agli uffici locali marittimi
Alle delegazioni di spiaggia dell'Adriatico
e, p.c.:
Al comando generale della Guardia di finanza
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
All'I.R.P.E.M.
Al laboratorio di biologia marina e pesca di Fano
Al Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico
Alla C.O.S.P.A.V.
All'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise - Sezione ittica
Alla Federpesca
All'A.N.C.P.
Alla Federcoopesca
All'A.G.C.I.

Al fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti la pesca delle vongole in mare Adriatico questo Ministero ha predisposto l'allegato testo unificato che coordina le norme emanate con i decreti ministeriali 30 luglio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979), 20 luglio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1980), 22 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 23 giugno 1981), e 26 novembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 novembre 1984).

In merito a tali disposizioni si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1. La normativa suddetta è stata emanata per regolamentare esclusivamente la pesca delle vongole (Venus Gallina, Dosinia exoleta, Venerupis aurea, Venerupis aurea texturata, Venerupis rhomboides, Venerupis pullastra), in mare Adriatico, effettuata con l'apparecchio denominato « vongolara » (detto anche turbosoffiante o draga idraulica).

2. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1979 come modificato dal decreto ministeriale 26 novembre 1984, in caso di cambio di proprietà delle navi autorizzate alla pesca delle vongole con la vongolara le capitanerie di porto provvedono a:

cancellare la nave ceduta dall'elenco delle unità autorizzate alla pesca in oggetto;

ritirare il permesso di pesca sul quale è annotata l'autorizzazione alla pesca delle vongole con la « vongolara ».

Tale permesso verrà trasmesso a questo Ministero - Direzione generale della pesca marittima - Divisione XXII;

consegnare all'interessato un nuovo permesso di pesca in sostituzione del precedente senza l'autorizzazione alla pesca in questione.

La stessa procedura sarà seguita per le navi in disarmo da più di tre mesi e per le navi per le quali non viene presentata la dichiarazione statistica. A tale scopo si prega di voler effettuare una verifica per identificare le navi che si trovano nella suddetta situazione.

3. Le autorità preposte alla vigilanza sulla pesca marittima dovranno effettuare controlli sulle dimensioni del pescato.

Al riguardo, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 91 del regolamento come modificato dal decreto ministeriale 21 aprile 1983 relativo alla tolleranza di prodotto sottomisura, si richiama l'attenzione a che il controllo sia effettuato su tutta la quantità pescata ovvero, se ciò non è possibile, a campione, tenendo presente che esso dovrà essere scelto a caso e dovrà essere almeno pari al 50% del prodotto in esame o delle confezioni in cui è suddiviso.

4. Diversi uffici hanno chiesto allo scrivente se le navi autorizzate alla pesca delle vongole possono essere adibite anche alla pesca di pesci, crostacei e di altri molluschi.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che non soltanto ciò è legittimamente possibile ma auspicabile ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche e della economia delle imprese di pesca.

Sono abrogate le circolari emanate in materia numero 6222683 del 12 maggio 1982 e n. 6224165 del 6 dicembre 1984.

Restano invariati il valore e l'efficacia dei provvedimenti coordinati, in quanto il testo unificato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni.

Il Ministro: CARTA

TESTO UNIFICATO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PESCA DELLE VONGOLE NEL MARE ADRIATICO

(Decreto ministeriale 30 luglio 1979 - Decreto ministeriale 20 luglio 1980 - Decreto ministeriale 22 maggio 1981 - Decreto ministeriale 26 novembre 1984).

Art. 1.
Attrezzo consentito
(art. 1 del decreto ministeriale 30 luglio 1979)

E' consentita la pesca delle vongole (Venus Gallina e Venerupis sp) nel mare Adriatico con l'uso dell'attrezzo denominato vongolara, le cui caratteristiche sono stabilite con successivo decreto ministeriale.

L'attrezzo predetto deve essere sottoposto a collaudo da parte dell'Autorità marittima con l'assistenza di un rappresentante del laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona (1).

Il collaudo dovrà avvenire entro due anni per gli attrezzi in dotazione delle navi che alla data d'entrata in vigore del presente decreto siano già in esercizio ovvero contestualmente al rilascio del permesso di pesca per le navi che entrano in servizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ar. 2.
Divieto di pesca delle vongole
(art. 2 del decreto ministeriale 30 luglio 1979)

La pesca delle vongole nel mare Adriatico è vietata dal 1° al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.
Navi autorizzate
(art. 3 del decreto ministeriale 30 luglio 1979)

Possono essere adibite alla pesca delle vongole nel mare Adriatico soltanto le navi in esercizio oppure in costruzione od allestimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Rilascio dell'autorizzazione alla pesca delle vongole

(art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1979 come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1981 e sostituito dal decreto ministeriale 26 novembre 1984).

L'autorizzazione alla pesca delle vongole viene rilasciata dal capo del compartimento unicamente alle navi di cui all'art. 3 del presente decreto ed è annotata nel permesso di pesca previsto dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Fermo restando il numero delle navi adibite alla pesca delle vongole, determinato per ogni compartimento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, il capo del compartimento rilascia nuove autorizzazioni in caso di sostituzione di navi perdute o demolite.

In caso di cambio di proprietà la nave viene cancellata dall'elenco delle navi autorizzate ed il permesso deve essere restituito al capo del compartimento che lo trasmette al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima. Sono altresì cancellate dall'elenco con la predetta procedura le navi in disarmo per un periodo superiore a tre mesi e le navi per le quali non viene presentata la dichiarazione statistica di cui al successivo art. 9.

Nel caso di trasferimento della proprietà della nave agli eredi del proprietario per successione ereditaria o cessione di quote tra coeredi si trasferisce anche l'autorizzazione alla pesca con apparecchiatura turbosoffiante dandone comunicazione al capo del compartimento che provvederà ad apportare le modifiche necessarie nell'elenco delle navi autorizzate.

Il Ministero della marina mercantile, sulla base dei risultati delle ricerche riguardanti la valutazione delle risorse disponibili e dei criteri che saranno stabiliti con successivo decreto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 41/82, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni disponibili a seguito di revoca, rinuncia, cambio di proprietà o cessazione di attività. A tale scopo gli interessati debbono inoltrare istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

In ogni caso, la nuova unità adibita alla pesca delle vongole non può superare le 10 t.s.l. e deve avere un apparato motore non superiore a 150 HP.

La validità dell'autorizzazione per la pesca delle vongole è limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.

Il capo del compartimento può consentire la pesca delle vongole anche alle navi dei compartimenti contigui che esercitano per consuetudine tale tipo di pesca nelle acque di propria giurisdizione.

Art. 5.

Quantitativo giornaliero autorizzato di pescato

(art. 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1979)

Non possono essere pescati più di 2.500 kg al giorno di vongole per ciascuna nave.

Art. 6.

Controllo della quantità giornaliera di pescato

(art. 6 del decreto ministeriale 30 luglio 1979)

Il controllo della quantità giornaliera di pescato deve essere effettuato anche attraverso l'esame del certificato sanitario rilasciato ai sensi della legge 4 luglio 1929 e dell'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 14 novembre 1973.

Art. 7.

Limite di tolleranza relativo alla dimensione minima delle vongole

(art. 7 del decreto ministeriale 30 luglio 1979)

E' tollerata la presenza nel prodotto pescato di non più del 10 per cento di vongole aventi dimensioni inferiori ai 2,5 cm.

La verifica dell'osservanza di tale limite di tolleranza sarà effettuata da parte dei corpi preposti alla vigilanza, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 1, primo comma, del presente decreto.

Art. 8.

Comitato di gestione delle vongole nel mare Adriatico

(decreto ministeriale 30 luglio 1979, come integrato dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1981)

Al fine di assicurare e garantire lo sviluppo nonché l'adeguata e razionale utilizzazione della risorsa di vongole nel mare Adriatico, presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato per la gestione della risorsa stessa nella predetta zona di mare che si riunisce almeno una volta ogni anno, nel mese di giugno, allo scopo di:

a) verificare annualmente, sulla base dei dati raccolti e dei pareri scientifici, che lo sforzo di pesca sia adeguato alla entità delle risorse esistenti;

b) individuare eventuali fonti di inquinamento che influiscano sulla consistenza delle popolazioni naturali;

c) individuare le aree troppo intensamente sfruttate ovvero non adeguatamente utilizzate e proporre la eventuale rotazione delle aree in cui è possibile esercitare la pesca delle vongole;

d) formulare e proporre al Ministro per la marina mercantile eventuali modifiche alle disposizioni vigenti in materia, per quanto concerne le caratteristiche dell'attrezzo consentito, il numero delle navi che possono esercitare la pesca delle vongole, la sospensione di tale tipo di pesca in mesi diversi da quello di giugno.

Sulla base delle proposte e dei pareri formulati dal predetto comitato, il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può emanare disposizioni volte ad assicurare la tutela di tale risorsa nel mare Adriatico.

Il comitato è convocato dalla segreteria della commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Esso è presieduto da un funzionario del Ministero della Marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, ed è composto da un rappresentante dell'Associazione nazionale cooperative pescatori ed affini, da un rappresentante della Federazione nazionale delle cooperative della pesca, da un rappresentante dell'Associazione generale cooperative italiane, dai rappresentanti del Laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona (1), del Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, dell'istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca di Pescara (2), del laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università di Bologna in Fano, del Consorzio per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura del Veneto, da un rappresentante della Federazione nazionale delle aziende di pesca e dai presidenti delle cooperative dei pescatori di vongole dell'Adriatico nonché da quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca nominati da ciascuna delle Associazioni sindacali a base nazionale.

Art. 9.

Comunicazione dei dati concernenti il pescato

(art. 9 del decreto ministeriale 30 luglio 1979, come modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 maggio 1981)

I proprietari o gli armatori delle navi autorizzate ad esercitare la pesca delle vongole nel mare Adriatico devono comunicare mensilmente alla segreteria del comitato previsto dal precedente art. 8, per il tramite degli uffici periferici (capitaneria di porto, ufficio circondariale marittimo, ufficio locale marittimo, delegazione di spiaggia), i seguenti dati:

a) elementi di individuazione della nave (nominativo, matricola, tonnellaggio lordo, potenza motrice);

b) zone in cui è effettuata la pesca delle vongole;

c) quantitativo di prodotto pescato.

Art. 10.

Caratteristiche della vongolara

(art. 1 del decreto ministeriale 20 luglio 1980)

Nel mare Adriatico è consentita la pesca delle vongole (*Venus Gallina*) effettuata con l'uso dell'attrezzo denominato *vongolara, del tipo rastrello o draga, installato a bordo di* apposita nave.

All'interno di tale attrezzo o innanzi ad esso può essere immessa acqua in pressione, mediante una pompa installata a bordo della nave, al fine di facilitare la penetrazione e l'avanzamento dell'attrezzo medesimo nel sedimento e la fuoriuscita del sedimento e dei detriti raccolti all'interno dell'attrezzo stesso.

E' vietato l'uso di pompe che aspirino il pescato dall'interno dell'attrezzo o direttamente dal sedimento.

L'attrezzo predetto deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) il fronte dell'attrezzo, apertura orizzontale, non può superare la misura di metri 3;

b) la superficie inferiore verso cui sono orientati i getti di acqua volti a facilitare la fuoruscita del sedimento e dei piccoli organismi, deve essere costituita da tondini metallici disposti in modo tale che lo spazio fra due consecutivi non sia inferiore a 12 mm, con una tolleranza massima di 1,00 mm.

Sono ammessi, al posto dei tondini, anche grigliati diversi purché consentano l'agevole fuoruscita di vongole aventi lunghezza massima inferiore a 25 mm ed il rapporto pieni/vuoti dell'intera superficie filtrante sia inferiore a 1/2;

c) a bordo delle imbarcazioni provviste di rastrello o draga con getti di acqua (idrauliche) deve essere installato un dispositivo, facilmente controllabile, per la setacciatura del pescato.

In detto dispositivo la setacciatura può avvenire per movimento rotatorio od oscillatorio.

Possono essere usati setacci in serie (ad es. setacci rotanti coassiali) ma in ogni caso essi devono garantire la fuoruscita ed il convogliamento a mare degli organismi bentonici e delle vongole di lunghezza inferiore ai 25 mm eventualmente catturate dall'attrezzo di pesca.

I setacci possono essere costituiti da tondini metallici disposti in modo che lo spazio fra due consecutivi sia maggiore di 11,00 mm ovvero da reti metalliche a maglia quadrata, avente lato non inferiore a 17,00 mm ovvero a maglia rettangolare i cui lati siano rispettivamente non inferoiri a 25,00 ed a 12,00 mm ovvero da lamiere traforate, aventi diametro non inferiore a 21,00 mm ed un rapporto pieni/vuoti non superiori 2/1.

Art. 11.
Uso della vongolara

(art. 2 del decreto ministeriale 20 luglio 1979)

L'attrezzo di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere impiegato in acque profonde oltre tre metri.

Art. 12.
Limite all'attività di pesca

(art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 1980)

La pesca delle vongole con l'uso dell'attrezzo denominato vongolara può essere esercitata solo dall'alba al tramonto.

Art. 13.
Collaudo della vongolara

(art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1980)

Il collaudo dell'attrezzo denominato vongolara deve essere effettuato nel compartimento marittimo che ha rilasciato il permesso per la pesca delle vongole entro il termine prescritto dal capo del compartimento.

Le modalità di effettuazione del collaudo potranno essere verificate con l'Istituto di tecnologia della pesca di Ancona (1), al fine di concordare in via permanente i criteri generali ed uniformi in materia.

Il collaudo sarà quindi effettuato da un ufficiale del compartimento competente.

Qualora l'idoneità tecnica dell'attrezzo non possa essere attestata a seguito di collaudo, il capo del compartimento marittimo competente può assegnare un congruo periodo di tempo per l'adeguamento dell'attrezzo a quanto disposto dal presente decreto.

L'avvenuto collaudo e le caratteristiche dell'attrezzo collaudato vengono annotati sul permesso di pesca.

Art. 14.
Modelli per l'invio dei dati concernenti il pescato e quaderno per la pesca delle vongole

(art. 4 del decreto ministeriale 22 maggio 1981)

A decorrere dal 1° luglio 1981, per la trasmissione da parte delle cooperative ovvero dei pescatori che svolgono l'attività in forma autonoma, dei dati previsti dal precedente art. 3, devono essere utilizzati modelli conformi agli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Per l'annotazione giornaliera dei dati stessi è altresì istituito un quaderno per la pesca delle vongole (allegato *C*), le cui pagine devono essere vistate o vidimate dai competenti uffici marittimi periferici.

Il quaderno deve essere esibito agli organi addetti alla vigilanza sulla pesca allorché ne facciano richiesta.

Art. 15.
Elenco delle navi autorizzate

(art. 5 del decreto ministeriale 22 maggio 1981)

Presso ogni compartimento marittimo dell'Adriatico è tenuto un elenco delle navi autorizzate alla pesca delle vongole, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1979.

In detto elenco devono essere annotati i dati concernenti la denominazione, il numero di matricola, il tonnellaggio lordo, la potenza motrice, l'anno di costruzione, la data di iscrizione nei registri, la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, le generalità del proprietario o dei proprietari per ciascuna delle unità di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 16.
Abrogazione delle disposizioni precedenti

(decreto ministeriale 30 luglio 1979)

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1979.

---

(1) Ora Istituto di ricerche sulla Pesca Marittima - I.R.P.E.M. — di Ancona.

(2) Ora Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Pescara.

ALLEGATO *A*

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI . . . . . .

Nome della cooperativa . . . . Indirizzo . . . .

Mese . . . . . Anno . . . .

Nome dell'unità	Matricola	T.S.L.	HP	Proprietario/i	Zona di pesca	Giornate di pesca	kg

ALLEGATO *B*

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI . . . . .

Nome dell'unità . . . . T.S.L. . . . . HP . . . .

Nome del proprietario/i . . . .

Mese . . . . Anno . . . . .

Zona di pesca	Giornate di pesca	Totale kg

ALLEGATO *C*

QUADERNO PER LA PESCA DELLE VONGOLE

Prima pagina

Nome dell'unità . . . .

Matricola . . . . T.S.L. . . . . HP . . . . . .

Nome del proprietario/i . . . .

Pagine successive

Mese di . . . . Anno . . . . .

Giorno	Zona di pesca	kg

(417)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 15 gennaio 1985, n. 1/22.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Applicazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 11 gennaio 1985. Disposizioni di attuazione dell'art. 14.

In relazione a quanto stabilito dal decreto ministeriale 11 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1985, che ha ridotto al 25% la percentuale del finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti posticipati di esportazioni, su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero si precisa che i finanziamenti obbligatori a fronte di operazioni della specie, in essere alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, possono essere estinti in via anticipata fino al raggiungimento dell'aliquota del 25%.

Ufficio italiano dei cambi
M. ORAZI - A. MOLINARA

(500)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo al concorso a complessivi venti posti di operaio nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1985, verranno fornite definitive indicazioni in merito al concorso a complessivi venti posti di operaio, in prova, nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1983.

(310)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a quattro posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici con sede in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Milano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) diploma di ragioneria, di maturità classica o scientifica, di perito industriale ovvero di perito aziendale e corrispondente in lingue estere con esclusione di titoli equipollenti.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Milano.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *marzo* 1985 *sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata nella quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 178

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Milano, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . sito in . . . . via . . . . . n. . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Milano.

Data, ...

Firma . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . .(5) ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione delle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(508)

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva, da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Milano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, e per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescegliе un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categore di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di 10 giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare miltare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 16.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Milano.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 marzo 1985 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato dal Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni di cui all'art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al secondo comma, presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e quelli ammessi al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1985
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 177

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .), il . . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Milano, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984.

Fà presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . . sito in . . . . . . via . . . . n. . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a ragiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Milano.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . .
(5) ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(509)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 25 del 30 gennaio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Automobile club Arezzo: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1984, n. **64.**

Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle unità locali socio-sanitarie nonché ai componenti le commissioni d'esame di cui alla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 66. Abrogazione della legge regionale 25 marzo 1977, n. 29.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 28 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle Unità locali Socio-sanitarie ai sensi della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50, sono dovuti i seguenti compensi lordi:

1) L. 600.000 per concorsi ai posti della funzione apicale previsti alla lettera *a)* primo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50 e alla tabella *H)* di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

2) L. 500.000 per i concorsi ai posti, esclusi quelli della funzione apicale, previsti alla lettera *a)*, primo comma del l'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50;

3) L. 300.000 per i concorsi ai posti di cui alla lettera *b)*, primo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50, con esclusione di quello previsto alla tabella *H)*, di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

4) L. 200.000 per i concorsi ai posti previsti dall'art. 24 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50.

Quando i candidati presenti alla prima prova d'esame, siano in numero superiore a 100 ma inferiori a 200, i compensi di cui al precedente comma sono integrati con un ulteriore assegno di L. 100.000; quando siano superiori a 200 ma inferiori a 300, l'assegno integrativo è di L. 200.000; quando superino comunque le 300 unità, l'assegno integrativo è di L. 300.000.

Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale, citato al primo comma, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'assegno integrativo è fatta con riferimento al numero di candidati assegnati alla sottocommissione.

In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi, è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

Il compenso lordo previsto dal primo comma, punto 1) del presente articolo viene corrisposto anche ai componenti e al segretario della commissione prevista dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 per i concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.

Art. 2.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85, ai componenti e segretari delle commissioni d'esame di promozione alla classe superiore e di diploma o di abilitazione per le scuole e corsi di formazione professionale e di aggiornamento del personale di assistenza sanitaria-tecnica e riabilitativa, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 66, è dovuto un compenso lordo di L. 300.000 per sessione d'esame.

Il compenso, di cui al precedente comma, è integrato nella misura di L. 2.000 lorde per ogni candidato, oltre i venti, presente alla sessione d'esame e comunque fino a un massimo di L. 100.000.

Art. 3.

Ai componenti, nonché ai segretari, delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì se e in quanto dovuto, il totale rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

Art. 4.

Gli oneri, derivanti dall'applicazione della presente legge, fanno carico alla quota del Fondo sanitario nazionale prevista nei capitoli 60009 - 60011 di parte corrente nel bilancio regionale per l'esercizio 1984 e con gli stanziamenti che verranno autorizzati sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi al 1984.

Art. 5.

La legge regionale 25 marzo 1977, n. 29 « Norme di attuazione dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386 "Compensi agli amministratori ospedalieri e ai commissari d'esame" » è abrogata.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 dicembre 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1984, n. **65.**

Contributi straordinari per l'acquisto di autobus per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e materna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 28 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge regola la determinazione di contributi straordinari per l'acquisto di autobus nuovi da destinare al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, materna e servizi integrativi; definisce altresì i criteri generali per l'attribuzione degli stessi contributi.

Art. 2.

Istituzione del fondo regionale per i contributi straordinari a enti pubblici e associati

E' istituito il « Fondo regionale per la concessione dei contributi straordinari per l'acquisto di autobus per servizio scolastico » con la dotazione di L. 1.000.000.000 per l'anno 1984.

Per ciascuno degli anni 1985 e 1986 di provvederà a determinare la dotazione del fondo in sede di legge di bilancio.

Art. 3.

Criteri generali per l'erogazione dei contributi straordinari

I contributi straordinari disposti con la presente legge sono attribuiti a enti pubblici, associazioni e istituzioni pubbliche o private operanti in territori non serviti da mezzi di trasporto pubblico, ovvero i cui orari e itinerari non consentano di soddisfare la domanda locale di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e materna, secondo le seguenti priorità:

comuni o frazioni sprovvisti in tutto o in parte della scuola dell'obbligo e/o materna;

comuni o frazioni con popolazione abitante in case sparse, ove queste siano presenti in percentuale rilevante;

comuni appartenenti a zona montana o economicamente depressa;

comuni con scarsa popolazione o bassa densità della stessa;

fabbisogno non soddisfatto degli autobus già adibiti ai servizi di trasporto di cui alla presente legge.

Gli autobus acquistati usufruendo dei contributi di cui alla presente legge devono essere adibiti esclusivamente a servizi di trasporto scolastico per alunni della scuola dell'obbligo e materna e, in via subordinata, ad altri servizi integrativi. Tale destinazione deve essere indicata all'esterno del mezzo con apposito contrassegno visibile, conforme alle prescrizioni della giunta regionale.

I richiedenti sono tenuti a inoltrare domanda in carta legale indirizzata al presidente della Regione, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, per l'anno scolastico successivo.

Le domande per l'attribuzione dei contributi di cui alla presente legge devono contenere la documentazione relativa al tipo e al costo dell'automezzo o degli automezzi da acquistare, nonché idonea relazione tecnico-amministrativa circa le modalità e i criteri di gestione del servizio di trasporto degli alunni nonché circa il fabbisogno non ancora soddisfatto del servizio stesso.

Sono ammessi a contributo gli autobus nuovi acquistati o immatricolati fino a 12 mesi prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

I contributi straordinari, fino a L. 20.000.000 per ciascun autobus acquistato, sono attribuiti con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed erogati con ordinanza del coordinatore del dipartimento per la viabilità ed i trasporti.

Art. 4.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1984 con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 già previsto nel bilancio regionale 1984 al cap. 071240 « Contributi regionali ad enti pubblici locali per l'acquisto di autobus per il servizio scolastico ».

Art. 5.

Abrogazione di norma

E' abrogata la legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e il completamento dei procedimenti amministrativi avviati con la precedente normativa.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 dicembre 1984

BERNINI

(260)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227